



TRIBUNALE DI AGRIGENTO
PROCURA DELLA REPUBBLICA DI AGRIGENTO

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Premesso che con decreto n. 4/2020 a firma congiunta del Presidente del Tribunale e del Procuratore presso il Tribunale di Agrigento, in relazione alla emergenza da COVID 19, erano state adottate misure limitative dell'accesso del pubblico in questi uffici giudiziari sulla base della disciplina, all'epoca vigente, contenuta nel d.l. 11/2020;

premessso che nei luoghi di lavoro vanno attuate tutte le misure necessarie per evitare o ridurre al minimo i rischi per la salute dei lavoratori presenti nel contesto lavorativo e che l'obbligo di sicurezza include sia i rischi "endogeni", che originano dalla stessa organizzazione all'interno della quale il prestatore è inserito, sia i rischi "esogeni", già presenti nell'ambiente sociale o nel territorio, ma che possono prevedibilmente riprodursi e/o aggravarsi nel perimetro dell'organizzazione;

visto l'art. 83 del d.l. 18/2020, convertito con modificazioni nella l. n. 27 del 24 aprile 2020, che tra le misure funzionali al contrasto dell'emergenza epidemiologica predetta per il periodo decorrente dal 12 maggio 2020 prevede *"la limitazione dell'accesso del pubblico agli uffici giudiziari, garantendo comunque l'accesso alle persone che debbono svolgervi attività urgenti"*;

ritenuto, pertanto, che debbano essere predisposte idonee misure per prevenire la diffusione del contagio da COVID 19 negli Uffici giudiziari;

visto l'art. 2 D.L. n. 19/2020 che prevede l'adozione, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, delle misure di contenimento della diffusione del COVID 19 indicate all'art. 1;

visto l'art. 1 lett. B) del DPCM 26 aprile 2020 che impone ai soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (superiore a 37,5°) di rimanere nel proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali e che, all'art. 3, comma 2, fa obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza;

visto l'art. 1, n. 7 lett. D), DPCM 11 marzo 2020 che raccomanda l'adozione di protocolli di sicurezza anti-contagio;

considerato che il 14 marzo 2020 è stato sottoscritto, su invito del Presidente del Consiglio, del Ministro dell'Economia, del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, del Ministro dello Sviluppo Economico e del Ministro della Salute, "Il protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro" e che tale protocollo, come integrato dal successivo del 24 aprile 2020, prevede, al par. 2:



“Il personale, prima dell’accesso al luogo di lavoro potrà essere sottoposto al controllo della temperatura corporea. Se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l’accesso ai luoghi di lavoro. Le persone in tale condizione... saranno momentaneamente isolate e fornite di mascherine non dovranno recarsi al Pronto Soccorso e/o nelle infermerie di sede, ma dovranno contattare nel più breve tempo possibile il proprio medico curante e seguire le sue indicazioni.

- Il datore di lavoro informa preventivamente il personale, e chi intende fare ingresso in azienda, della preclusione dell’accesso a chi, negli ultimi 14 giorni, abbia avuto contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 o provenga da zone a rischio secondo le indicazioni dell’OMS.

- Per questi casi si fa riferimento al Decreto legge n. 6 del 23/2/2020, art. 1, lett. H e i);

precisato che il successivo par. 3 estende ai visitatori “... tutte le regole aziendali, ivi comprese quelle per l’accesso ai locali aziendali di cui al precedente paragrafo 2”;

considerato che la rilevazione in tempo reale della temperatura corporea costituisce trattamento di dati personali e che deve avvenire nel rispetto del Reg. UE 679/2016 in materia di Privacy (DGPR);

ritenuto, pertanto, che chiunque, compresi magistrati, avvocati, personale amministrativo, forze dell’ordine, intenda accedere agli uffici giudiziari, oltre ad indossare mascherine di protezione, dovrà preventivamente sottoporsi al rilevamento della temperatura corporea che sarà effettuato da personale delle forze dell’ordine o della Protezione civile in servizio presso gli accessi del Palazzo di Giustizia di via Mazzini e di quello di via Kennedy, mediante termometro laser con l’osservanza delle modalità che seguono:

- a) nel caso in cui la temperatura rilevata dovesse superare il 37,5° il personale predetto procederà alla identificazione e alla annotazione dei relativi dati e della temperatura rilevata solo ove il soggetto interessato rappresenti la necessità di documentare le ragioni che ne hanno impedito l’accesso agli uffici;
- b) la dovuta informativa sul trattamento dei dati personali [con specifico riferimento alla finalità del trattamento (prevenzione dal contagio da COVID-19) e alla relativa base normativa (protocolli anti-contagio ai sensi del dl. N. 19/2020, dd.pp.cc.mm. 14/03/2020 e 26/04/2020)] sarà assicurata con la consegna di copia del presente provvedimento ai soggetti cui dovesse essere inibito l’accesso;
- c) i dati così acquisiti potranno essere utilizzati per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, la loro eventuale conservazione affidata al Responsabile della Sicurezza, è temporaneamente limitata al termine dello stato d’emergenza e con assoluto divieto di diffonderli a terzi diversi dall’Autorità sanitaria che ne faccia richiesta per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19;
- d) in caso di isolamento momentaneo dovuto al superamento della predetta soglia di temperatura corporea dovranno essere adottate modalità idonee a garantire la riservatezza e la dignità dei soggetti interessati, lavoratori o terzi;
- e) le stesse garanzie dovranno essere adottate anche nel caso in cui il lavoratore comunichi all’ufficio responsabile del personale di aver avuto, al di fuori del contesto aziendale, contatti con soggetti risultati positivi al COVID-19 e nel caso di allontanamento del lavoratore che durante l’attività lavorativa sviluppi febbre e sintomi di infezione respiratoria e dei suoi colleghi con i quali abbia avuto contatti.

considerato che persiste l'assoluta necessità di mantenere l'efficacia delle misure limitative in vigore e sopra richiamate, per effetto delle quali gli accessi da parte del pubblico fino a oggi sono stati in numero irrisorio;

vista l'intesa raggiunta con il Prefetto sulla procedura del rilevamento della temperatura mediante termometri laser, sulle modalità della eventuale identificazione e registrazione e sulla consegna dei dati al Responsabile della Sicurezza;

sentiti il Presidente della Corte di Appello, il Procuratore Generale, il Dirigente amministrativo del Tribunale di Agrigento, l'Autorità sanitaria regionale e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, che non hanno fatto pervenire osservazioni;

DECRETANO

L'accesso al pubblico agli edifici in cui si trovano gli Uffici giudiziari è consentito solo per lo svolgimento delle attività urgenti, ossia quelle connesse con la partecipazione personale all'attività giudiziaria, nonché quelle altre indispensabili e indifferibili che impongano o consentano la partecipazione personale e che non possano essere compiute mediante comunicazione telematica o telefonica.

L'accesso, agli uffici giudiziari come sopra intesi, è subordinato, oltre che all'uso della mascherina di protezione, al rilevamento della temperatura corporea con termometro laser a cura personale delle forze dell'ordine o della Protezione civile.

Sarà interdetto l'accesso a chiunque, a seguito di tale accertamento, dovesse risultare con temperatura corporea superiore a 37,5°.

I dati così acquisiti, compresa l'annotazione delle generalità, saranno registrati solo se dovesse essere necessario al soggetto interessato documentare le ragioni che ne hanno impedito l'accesso e saranno custoditi, per le sole finalità di prevenzione dal contagio da COVID 19, fino al termine dell'emergenza sanitaria.

A tale fine coloro che intendono accedere agli edifici dovranno compilare e sottoscrivere apposito modulo che sarà reso disponibile dal personale delle forze dell'ordine o della Protezione civile in servizio agli accessi, nonché rispettare le altre prescrizioni relative alle misure di protezione relative all'emergenza sanitaria, sia previste dalla normativa vigente, sia disposte da questi Uffici.

Per consentire il controllo, sia contestuale sia successivo, nel modulo dovrà essere anche indicata la specifica necessità di accesso e il richiedente dovrà esibire un documento di identità al predetto personale presente all'accesso, il quale alla fine dell'orario di accesso di ciascuna giornata provvederà a depositare i moduli nella segreteria del Presidenza del Tribunale.

DISPONGONO

Che il presente decreto


- sia pubblicato sul sito del Tribunale di Agrigento;
- sia affisso in corrispondenza degli ingressi degli edifici che ospitano gli Uffici Giudiziari;



- sia comunicato al Presidente della Corte di Appello, al Procuratore Generale presso la Corte di Appello di Palermo, all'Autorità sanitaria regionale, al Prefetto di Agrigento, al Dirigente del Tribunale di Agrigento, al Tribunale di Sorveglianza di Palermo, all'Ufficio di Sorveglianza di Agrigento, al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Agrigento, al Questore di Agrigento, al Comandante provinciale dei Carabinieri di Agrigento, ai Comandante provinciale della Guardia di Finanza di Agrigento.

Agrigento, 8 maggio 2020

IL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE
Pietro M.A. Falcone



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
Luigi Patronaggio

